



**CONVENZIONE  
PER IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA  
“SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E DEGLI ALIMENTI/AGRICULTURAL, FOREST AND FOOD SCIENCES” -  
CICLO XLI**

**TRA**

**l'Università degli Studi della Basilicata** (CF 96003410766), rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Ignazio Marcello MANCINI, domiciliato per la carica in Via dell'Ateneo Lucano n. 10, c.a.p. 85100, Potenza, in seguito denominata “Università”,

**E**

**il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, c.a.p. 00184, Via della Navicella n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589 - Partita IVA 08183101008, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Prof. Andrea ROCCHI, in seguito denominato “CREA”,

**congiuntamente denominate “Le Parti”,**

- VISTO l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, così come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”;
- VISTO il Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca in attuazione del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, emanato con D.R. n. 106 dell'8 marzo 2022;
- VISTO il Regolamento didattico del Corso di dottorato di ricerca “Scienze Agrarie, Forestali e degli Alimenti/Agricultural, Forest and Food Science”;
- VISTO il D.M. 23 febbraio 2022, n. 247, con il quale è stato rideterminato l'importo annuo della borsa di dottorato di ricerca, a decorrere dal 1° luglio 2022, ed è stato disposto che restano valide le vigenti disposizioni in materia previdenziale relative all'assoggettamento delle borse al versamento del contributo INPS a gestione separata;
- VISTO l'art. 3, comma 1, lett. p, dello Statuto del CREA secondo cui il CREA “supporta la formazione universitaria e post-universitaria attraverso gli strumenti propri del mondo accademico quali, a titolo di esempio, tesi di laurea, dottorati, master, tirocini e stage”;
- VISTO il Regolamento CREA per il conferimento di borse di studio e borse di dottorato approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 30-2025 del 27 marzo 2025;

**PREMESSO CHE**

- l'Università, per l'a.a. 2025-2026, ha proposto il rinnovo del XLI ciclo del Corso di Dottorato di ricerca “Scienze Agrarie, Forestali e degli Alimenti/Agricultural, Forest and Food Science”;
- è interesse del CREA promuovere e sostenere finanziariamente attività di ricerca e di alta formazione post-lauream, con apposito contributo a favore delle Università per l'istituzione di borse di dottorato;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse e allegati**

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 - Oggetto**

1. La presente convenzione ha per oggetto il finanziamento da parte del CREA di n. 1 borsa di studio per la frequenza del Corso di dottorato di ricerca “Scienze Agrarie, Forestali e degli Alimenti/Agricultural, Forest and Food Science”, che afferisce alla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE), con sede a Potenza, per l'intero XLI ciclo, ovvero per tre anni accademici, a decorrere dall'anno accademico 2025-2026 e precisamente dall'1 dicembre 2025 al 30 novembre 2028.

**Art. 3 - Finalità**

1. La borsa di studio è finalizzata allo svolgimento della tematica “**Sviluppo di nuovi sistemi colturali combinati a tecniche di raccolta di acqua per gestire la siccità nell'area Mediterranea, utilizzando specie resistenti alla salinità e alla carenza idrica – WaterMellon - Progetto PRIMA call 2024 S I**”.

**Art. 4 – Svolgimento delle attività**

1. Le attività formative e di ricerca saranno svolte dal dottorando nel rispetto del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, del “Regolamento in materia di corsi di dottorato di ricerca in attuazione del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226” e del “Regolamento didattico del corso di dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Forestali e degli Alimenti/Agricultural, Forest and Food Science”.

**Art. 5 - Impegni del finanziatore**

1. Il **CREA** si impegna, per l'intero XLI ciclo, ovvero per tre anni accademici, a decorrere dall'anno accademico 2025-2026:
  - a) a finanziare la borsa di studio oggetto della presente convenzione, assumendosi gli oneri finanziari ad essa connessi, indicati al comma successivo;
  - b) a ospitare l'assegnatario della borsa di dottorato presso le proprie strutture, per il periodo stabilito dal Collegio dei docenti del dottorato;
  - c) a svolgere attività di tutoraggio e coordinamento con riferimento alla tematica oggetto della borsa, di concerto con il supervisore designato dal Collegio dei docenti del dottorato.
2. L'importo complessivo della borsa, per l'intero ciclo di dottorato, che ammonta a € **70.000,00** e si compone delle seguenti voci:

a) importo annuo borsa (fissato con D.M. n. 247/2022)	€ 16.243,00
b) contributo INPS 23,35%	€ 3.792,74
<b>Totale annuo</b>	<b>€ 20.035,74</b>
c) maggiorazione del 10% per attività di ricerca in Italia e all'estero (€ 1.627,95 annui)	€ 4.883,85
d) maggiorazione del 50% dell'importo della borsa per gli effettivi periodi di permanenza all'estero per sei mesi comprensiva del contributo INPS	€ 5.008,93
<b>Totale complessivo per il triennio</b>	<b>€ 70.000,00</b>
3. L'importo della borsa dovrà essere versato in tre soluzioni di pari importo:
  - a) **prima annualità**, pari a € **23.333,33**, da versare entro il 15 dicembre 2025;
  - b) **seconda annualità**, pari a € **23.333,33**, da versare entro il 31 dicembre 2026;
  - c) **terza annualità**, pari a € **23.333,33**, da versare entro il 31 dicembre 2027.

4. Eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari dovranno essere versati all'Università entro 60 giorni dalla richiesta, con effetto dalla data di decorrenza prevista dalle medesime disposizioni.
5. I versamenti di cui al comma 3 dovranno essere effettuati mediante **versamento sul conto di Tesoreria Unica intrattenuto presso la Banca D'Italia - IBAN: IT43T0100004306TU0000029144, intestato all'Università degli Studi della Basilicata.**

#### **Art. 6 - Impegni dell'Università**

1. L'**Università** si impegna a:
  - a) comunicare il nome del vincitore della borsa al corso di dottorato;
  - b) comunicare l'eventuale rinuncia dell'assegnatario della borsa al corso di dottorato, ovvero la sua decadenza o cessazione;
  - c) destinare le eventuali somme del finanziamento non utilizzate alla copertura, anche parziale, di una borsa di studio del ciclo successivo dello stesso dottorato di ricerca, previa intesa con il finanziatore o a restituire al CREA i finanziamenti ricevuti e non utilizzati;
  - d) citare il contributo finanziario del CREA nella eventuale pubblicazione dei risultati della ricerca del dottorando sulla tematica oggetto della borsa.

#### **Art. 7 - Ulteriori impegni delle Parti**

1. Le Parti, nel caso in cui i risultati della ricerca siano brevettabili, convengono che l'utilizzo di tali risultati sarà oggetto di successivo accordo, secondo la legislazione vigente in materia e le norme regolamentari dell'Università.
2. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture e i propri laboratori per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca del dottorando, nonché gli strumenti e le attrezzature scientifiche didattiche e bibliografiche di cui dispongono.
3. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività di ricerca non oggetto di pubblicazione scientifica, di brevetto o di pubblicazione sotto forma di tesi, nonché ogni ulteriore informazione di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.
4. Le Parti concorderanno sull'opportunità e sulle modalità con cui procedere alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (IPR). In generale, ciascuna Parte si impegna a dare pronta comunicazione all'altra in caso di raggiungimento di risultati suscettibili di formare oggetto di IPR, entro 30 (trenta) giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla relativa brevettazione/registrazione. La gestione, il deposito, il mantenimento, ovvero l'uso e lo sfruttamento commerciale degli IPR e dei risultati ad essi correlati saranno oggetto di successivi separati accordi tra le Parti, fermo restando che i costi relativi alle attività di deposito, prosecuzione, mantenimento, concessione e difesa degli IPR saranno ripartiti tra le Parti in pari quota e che lo sfruttamento commerciale, diretto o tramite soggetti terzi, dovrà avvenire esclusivamente previo esplicito e preventivo accordo tra le Parti e in modo che a ciascuna venga riconosciuto un equo corrispettivo economico, in considerazione delle rispettive finalità, dei legittimi interessi, delle normative di riferimento e dei regolamenti interni in materia di proprietà intellettuale di ciascuna parte.
5. Le Parti si impegnano a osservare e attuare, per quanto di competenza, la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008, D.M. MIUR 363/1998 e regolamenti collegati).

#### **Art. 8 - Coperture assicurative**

1. Le Parti, nel rispetto della vigente normativa in materia, per quanto di competenza, garantiscono al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per responsabilità civile o per danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle attività nelle rispettive sedi.
2. In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si conviene che la Parte presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l'evento immediatamente nei termini e nei modi che saranno concordati in seguito tra gli uffici interessati.
3. L'esistenza di coperture assicurative non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione della presente Convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione o in virtù di disposizioni normative vigenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli interessati.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni successive concordate per iscritto dalle Parti, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) e nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi della Basilicata. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato ai seguenti recapiti:  
email: [rpdp@unibas.it](mailto:rpdp@unibas.it) - Tel. (+39) 0971 202107.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con sede centrale in Roma, Via della Navicella 2/4, 00184 Roma, cui l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti, ai seguenti indirizzi: tel. + 39 06 478361; e-mail [crea@crea.gov.it](mailto:crea@crea.gov.it); PEC [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it).

Il CREA ai sensi dell'art. 37 del GDPR ha designato un Responsabile della protezione dei dati (c.d. "Data Protection Officer") domiciliato per la carica presso la sede legale del CREA che può essere contattato all'indirizzo [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it).

#### **Art. 10 - Foro competente**

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione; in caso contrario la controversia è di competenza del Foro di Potenza.



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
BASILICATA**



**Art. 11 - Durata**

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e cessa di avere effetto al momento della formale conclusione del XLI ciclo del corso di dottorato.
2. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti per iscritto.

**Art. 12 – Registrazione**

1. La presente convenzione è redatta in un unico originale firmato digitalmente dalle Parti e sarà registrata in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. Le spese di bollo, laddove dovute, sono a carico dell'Università degli Studi della Basilicata.

**Il Rettore  
dell'Università degli Studi della Basilicata  
Prof. Ignazio Marcello MANCINI**

**Il Presidente  
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e  
l'analisi dell'economia agraria (CREA)  
Prof. Andrea ROCCHI**